



COMUNE DI VALLEBONA

Provincia di Imperia

Via del Municipio n.3 - c.a.p. 18012
Tel. 0184290572 – Fax 0184259915 – P. IVA 00153390083



Vallebona, lì 26 giugno 2024

OGGETTO: **DISCIPLINA DELLA SOSTA NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO
DAL 01 LUGLIO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024**

ORDINANZA N. 06/2024

IL SINDACO

- **Premesso** che al comune di Vallebona, per le sue caratteristiche e per la bellezza in particolare del suo Centro Storico, è stato conferito il marchio di qualità turistico-ambientale “Bandiera Arancione” dal Touring Club Italiano, riconoscimento ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità;
- **Rilevato** che nel Centro Storico circolano e sostano ciclomotori che possono, specialmente nel periodo di maggior presenza turistica, provocare disturbo alla frequentazione e al decoro delle Piazze e Vie dello stesso;
- **Constatato** che il sostare dei ciclomotori impedisce di fatto sia alla cittadinanza residente che ai visitatori del Centro Storico di usufruire delle Vie e Piazze quali luogo di aggregazione e svago, ed impedisce o ostacola il transito pedonale e veicolare;
- **Ritenuto** pertanto di disciplinare la sosta nelle Vie e Piazze del Centro Storico nel periodo di maggior afflusso turistico, per i ciclomotori;
- **Accertato** che la violazione del divieto di sosta, salvi i casi sopra indicati, costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
- **Ritenuto** di disporre la deroga al divieto di sosta veicolare sulle Piazze e Vie del Centro Storico per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 7, 4° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., fatto salvo, inoltre, per opere di carico e scarico leggero con fermate senza sosta;
- **Ritenuto**, inoltre, di consentire in deroga, la sosta solamente ai motocarri leggeri (3 ruote con cassone);
- **Rilevato** necessario disporre, in considerazione dell'elevato numero di cittadinanza interessata, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio e mediante apposizione di appositi avvisi nei pubblici esercizi posti nell'ambito della piazza;
- **Visti** l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
- **Visto** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- **Visto** l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base:
all'articolo 53, comma 23 della L. 23.12.2000, n. 388 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – come modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448 – che dispone la facoltà per gli enti locali di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

Ordina

- di disciplinare, per il periodo **dal 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024**, la sosta dei **ciclomotori** in tutte le **Vie e Piazze del Centro Storico di Vallebona (ad esclusione di Viale della Repubblica, Piazza della Libertà, Strada Cabanette e Via F. Scudier dal civico n. 62 e 27 in avanti)** come segue:

DIVIETO DI SOSTA permanente

fatto salvo opere di carico e scarico leggero con fermate senza sosta;

- di consentire in deroga, la sosta solamente ai motocarri leggeri (3 ruote con cassone);
- di disporre, ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa;
- di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché i veicoli per portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno;

Demanda

- agli uffici comunali di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
- alle forze di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm e ai sensi delle normative di legge vigenti.
- La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.
Si notifichi:
ai proprietari e possessori conosciuti degli immobili posti sul fronte della piazza e delle vie adiacenti mediante pubblicazione all'albo pretorio nonché mediante avviso da affiggersi negli spazi pubblici situati in piazza.
Si comunichi:
- mediante l'apposizione della prescritta segnaletica;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di GENOVA entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
Alessandro LANTERO
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.)